COMUNE DI CASATENOVO

ARCHIVIO

CATEGORIA Polizia CLASSE / FASCICOLO 24

Corrispondenza riguardante la costituzione del corpo delle guardie comunali =

CARTELLA N. 67

ANNO 1826 / 1825

SEZ 1
B 67

N° 1

ricevuta il 11 Genn° 1826

Prot. 11

Castelnuovo li 21 Genn°

Si evasiona il presente foglio coll'indicare gli individui che si sono presentati per guardie comunali

N.° 1963. Missaglia Li 9. Gennajo 1826.

Attendo di conoscere entro otto giorni al più tardi l'esito delle disposizioni portate dalla Circolare dell' I. R. Del.ne Prov.le 24. 9bre p.p. N.° 9005. P. concernente l'attivaz.e delle guardie Com.li non senza indicarmi le pratiche istituite, e mentovate nel §. 4.° di detta Circolare, ove per mancanza d'aspiranti sia stato d'uopo.

A maggior norma poi della Deput.e dinoto ~~in altra~~ il quantitativo delle guardie assegnate in codesto Comune che sono N.° 4

L'I. R. Commiss.o Dis.le

Olgiati

Prot. N. 11

Alla Deput.e Amm.va di Casatenovo

N.° 130 Urgente

All'Ill.ma Deputaz.e Comunale di

Ill.ma Casate Nuovo

N. 12

ricevuto il 4 maggio

si spediscono gli fucili esistenti presso questa Deputaz.e [illegible]

[illegible] 30

N. 430.

Presente

Mesocco Li 1. Maggio 1826.

Coll'attivazione delle Guardie Comunali secondo il piano sanzionato da S. M. vanno a cessare le Guardie Campestri o sotto altra denominazione di cui sono provvedute diverse Comuni a norma de' preesistenti regolamenti.

Per l'armamento delle predette Guardie esistono presso codesto Comune N. 9 fucili e N. 9 Bajonette affine di poter calcolare il numero de' fucili, e delle sciabole occorrenti ai Comuni per l'armamento delle nuove Guardie, importa che codesta Amministrazione Comunale spedisca a questo I. R. Commissariato li sopraccennati fucili e Bajonette onde riconoscere se siano atti per servirsene, e se occorre di farli assistere contemporaneamente m'indicherà se esistano delle sciabole, e se queste siano in buono stato, e così pure se vi siano Giberne.

La spedizione de fucili, e l'analogo rapporto sulle sciabole e Giberne dovrà eseguirsi da codesta Deputazione non più tardi del giorno 8 andante, avvertendola che ogni ritardo mi obbligherebbe a spedirgli un espresso a carico.

L'I. R. Commissario
Olgiati

Alla Deputazione Amministrativa di Castelnovo

segue l'evasione

Prot. N. 30

D° N° 30.

li 6. Marzo 1828.

In corrispondenza al pregiabile Suo foglio N° 430. indirizzatomi

Le si spedisce per mezzo del cursore sud.° gli fucili che trovansi presso questo D°. in N° 8. con unite Bajonette, e solo 3 bacchette

La scrivente Deputaz.e le crede in buon essere tanto li fucili che le Bajonette di farli pulire; ~~[illegible]~~ in riguardo al farli pulire, avendo tutte fin in comune desidera che vengano fatte l'incarico al sud.° ~~[illegible]~~.

Presso alla medesima non esistono sciabole nè Giberne.

N. 24

R.o il 4 Mag.o

Si trascriverà uno delle
guardie comunali approv.i
ad assumere gli incumbenti in
as.o di mancanza dell' Sped.e inf.o

N.° 731

Alla Deputaz.ne Comunale
di
Stat.o Calat[illegible]

N° 731. Missaglia Li 29. Aprile 1826

Ritenuta dall' I. R. Delegaz.e Prov.e la nomina della Guardia Comunale in servizio di codesto Comune eseguita a norma del §. 8. del relativo piano, ne venne confermata la nomina, siccome poi codest' Amministraz.e Comle non ha fatta la scelta fra le proposte Guardie di quello che in caso di assenza del Capo Ispettore lo rappresenti nel dare ed eseguire gli ordini giusta il prescritto col §. 9. del piano suddetto. Invito codest' Amministraz.e Comle a fare sollecitamente la proposta dell' Individuo che deve come prescrive il citato piano e la Circolare a stampa 24. 9bre st.o 9015. rappresentare in causa di assenza il Capo Ispettore.

Ritenga codest' Amministraz.e che la scelta deve cadere sopra uno degli Individui già proposti e superiormente approvati.

L'I. R. Commiss.o Distr.e

[illegible]

Alla Deputaz.e Amm.va di Casatenovo

N.° 731.

R. Cancelleria
Censuaria
del Distr.° XXV
IN MISSAGLIA

alla Deputaz.e Comunale
di
Cabiaterz

il 4 Giug.° 1826

N. 791.

Abbiategrasso 1° Magg: 1826.

Rassegnato all'I. R. Delegazione Prov.le la tabella delle aventi diritto della Guardia Comunale eseguita da codesta Deputazione Comunale per la superiore approvazione. La prelodata I. R. Delegazione Prov.le con rispettata ordinanza 18. Aprile, e 30. Maggio p. p. N. 2682 = 9635. attenuto che la scrittura prodotta sia stata eseguita colle norme indicate nel § 8. del relativo piano, la conferma la scrittura stessa al qui appiedi elenco ed ha pure confermata la scelta della guardia che in caso d'assenza del Capo G: per loro la rappresenti nel dare ad eseguire gli ordini giusta il prescritto col § 9. del piano suddetto.

Tanto partecipo a codesta Deputazione a conseguente intelligenza.

L'I. R. Commiss.o Distr.le

Ogiati

Crippa Gaetano = Capo Guardia

Brambilla Paolo Anziano

Crippa Giovanni

Carlo Giovanni

Alla Deputazione Comunale di

Casate Nuovo

N.° 1862 Missaglia Li 22: 9bre 1826

Pervenutimi dall'I. R. Delegaz.e Prov.le i Distintivi ed effetti d'armamento delle Guardie Comunali, onde farne la consegna alle rispettive Deputazioni, invito quindi codesta Deputaz.e a spedire a quest'Uff.o persona da essa incaricata a levare gli distintivi ed effetti d'armamento per le Guardie Comunali appiedi descritte.

Placche	N. 4 —
Fucili	—
Bajonette	—
Fodere di Bajonette	4 —
~~Borsette~~	4
Sciabole	4
~~Porta Sciabole~~ Patenti per le Guardie state nominate	4 —

L'I. R. Commiss.o D.e

[illegible]

Alla Deputaz.e Amm.va

di Casatenuovo

N. 2049

Missaglia li 27. Xbre. 1826.

Ritorno i documenti comprovanti il servizio prestato da codeste guardie Comunali anteriormente all' installazione del Capo Ispettore Sig.r Conti Giuseppe di Cassago affinche sia redato l'elenco conformemente alla modula esemplificata che unisco.

Avvertirà la deputazione che il certificato da emettersi dalla deputazione nel cui Comune seguì il servizio deve essere steso nella colonna apposita dell'elenco e non in separato foglio.

Attendo la pronta riproduzione della contabilità corredata dal duplice elenco di cui sopra. Pel servizio che quind' innanzi verrà prestato dalle guardie fuori del proprio Comune dovranno le Guardie col mezzo della propria deputaz.e rivolgersi per l'effetto della compilazione dell'elenco prescritto al d.o Capo Ispettore cui spetta il rimettere a quest' ufficio gli elenchi medesimi

L. Dep.o R. Commiss.o distr.e
Alquati

Alla deputaz.e Comunale di

Casatenuovo

Casatenovo 2 Marzo 1971

Egregio signor Sindaco ,

in archivio parrocchiale ho trovato questo documento di 146 anni fa che riguarda il "piano per la istituzione delle guardie comunali ". Fenso che Le farà piacere averlo per il Comune .

Intanto la ossequio

con stima)

dev.mo

Sac. Angelo Grossi

Prevosto

Casatenovo Brianza

Tel. 54.342 (Como)

N.o 21481. P.
3615.

I. R. Governo di Milano.

Notificazione.

Con venerata sovrana determinazione del giorno 26. p.o p.o Giugno S. M. I. R. A. si è degnata di sanzionare il piano a norma del quale dovranno istituirsi le Guardie Comunali in Lombardia. Il Governo in obbedienza de' sovrani comandi al medesimo comunicati da S. A. I. il Serenissimo Arciduca Vicerè con ossequiato Dispaccio in data 2. corr.te N.o 4879. reca a pubblica notizia il menzionato piano, nell' atto in cui dispone perchè sia mandato ad esecuzione.

Milano 21. Lug.o 1825.

Sign.ti = Il Conte di Strassoldo Presidente
= Guicciardi Vicepresid.te = Menati Consig.re

Piano
per l' istituzione delle Guardie Comunali

Titolo 1.o
Istituzione delle Guardie Comunali

1. In quei Comuni ne' quali non esiste una Stazione di Gendarmeria o non vi ha altra forza regolare di pollizia e dove il Governo sentite le Delegazioni e il Direttore gen.le di Polizia, la trova necessario, è istituito un numero di Guardie denominate Comunali dal servigio che queste prestano al Comune rispettivo, o quelle di varj Comuni collettivamente all' intiero Distretto.

Il Decreto 13. 7bre 1811. sulle Guardie ~~comunali~~ Campestri viene abolito, salvo però ai privati proprietarj di fondi di potere o da soli o unitamente ad altri possidenti istituire col permesso della Delegazione dei Guardiani

per pratici ed avvezzi al maneggio delle armi.

8. La Deputazione all'Amministrazione Comunale notifica con avviso al pubblico le qualità che si richiedono per tale servigio. La lista degli aspiranti in cui concorrono le qualità prescritte si prende in esame in un'apposita seduta della Deputazione la quale passa alla nomina degli individui riputati più idonei. La lista dei concorrenti e dei nominati sarà trasmessa col mezzo del Commissario Distrettuale alla R.a Delegazione, a cui compete il diritto, e l'obbligo di escludere quelli che da essa o dall'autorità esercente la polizia Provinciale fossero qualificati immeritevoli ordinando una nuova elezione per rimpiazzare gli esclusi.

9. All'atto dell'elezione delle guardie viene scelta quella che in mancanza od assenza dell'ispettore lo rappresenti nel dare ed eseguire gli ordini. Anche questa scelta verrà confermata dalla R.a Delegazione.

10. La destinazione del Capo delle Guardie non impedirà che in qualche circostanza il Capispettore o il sottispettore o la Deputazione all'Amministrazione Comunale commettano in iscritto ad altra guardia l'incarico di dirigere in primo il servigio.

11. Le Guardie sono provvedute di un fucile con bajonetta e di una sciabola, ma è loro proibito di andare alla caccia colla sola patente di Guardia.

Le armi sopra indicate sono acquistate, e mantenute a carico del Comune sulle norme che verranno date dal Capo del Governo per conciliare coll'economia conveniente nella provvista l'uniformità delle armi.

12. Le Guardie debbono portare sul braccio sinistro una placca di metallo coll'acquila imperiale, e colla leggenda – Guardia Comunale – di. ....

Anche l'acquisto di questo segnale sarà fatto a carico del Comune.

13. Niuno non potrà essere scelto alcun individuo per guardia,

della cui morale, e prudenza non siasi interamente certo così sarà permesso ad essi di tenere le armi ed i segnali presso di loro. L'Ispettore poi dovrà almeno una volta ogni trimestre riunire le Guardie per riconoscere in che stato si trovino le loro armi ed i segnali.

Le Deputni all' Ammne Comle avranno il dovere d'immediatamente pensare al rimpiazzo delle Guardie che venissero a cessare dal servizio attenendosi pel dto rimpiazzo alle norme stabilite per la nomina dal §. 8.

14. Le G.e C.li non ricevono indennizzazione se non quando, debitamente autorizzate sortono dal territorio del Comune, nei quali casi ottengono a carico dell' Erario il giornaliero compenso di ₤ 1. 50. e se rimangono in servigio anche nella notte ricevono altri Cmi 50. che formano ₤ 2. indennizzazione stabilita pel continuato servigio di 24. ore.

15. Nell' emergenza di funesti accidenti, pei quali le guardie consumino l' intera giornata per impedirne i progressi, e trarre a salvezza le persone e gli effetti minacciati ricevono la giornaliera mercede giusta il §. 14. quantunque non sortano dal Circondario del loro Comune.

Questa mercede è a carico Comunale.

16. In caso di arresti o cooperazioni con corpi diversi di forza pubblica al fermo di persone prevenute di delitto, le quali andassero poi condannate, ricevono i premj accordati dai regolamenti a carico dell' Erario.

17. Avranno diritto alla divisione dei premj sempre in porzioni eguali soltanto quelle guardie che avranno concorso all' arresto del condannato, o che per effettuarlo si fossero simultaneamente messe in movimento e che per semplice azzardo non si trovassero nel luogo del seguito fermo ma fossero altrove per lo stesso oggetto.

18. Allorquando però in una perlustrazione generale ordinata

nel Distretto si ottenessero arresti di simile natura, parteciperanno del premio tutte le guardie che avranno intrapresa la perlustrazione.

Titolo IV.to

Attribuzioni e doveri dei Capi e sotto Ispettori.

19. Il Capo ispettore tiene presso di se il ruolo delle G.e che vengono nominate o rimpiazzate dalle Deput.ni Com.li in conformità dei §§. 8. e 13. del tit.o III.o

20. Registra parimenti le notizie e denunzie che gli pervengono, gli ordini che riceve e che dà, i risultati delle perlustrazioni ed ogni altro accidente del servizio.

21. Si tiene in corrispondenza secondo le qualità dei casi colle Autorità prov.le di Polizia colle Giudicature politiche del dist.o coi Commissarj D.li colle Deput.ni Com.li coi Capi guardia di ogni Comune coi vice Isp.ri ove esista ed occorrendo cogli Ispettori dei Distretti limitrofi.

22. Egli invigila sulla condotta delle G.e di tutto il Distretto.

23. Veglia perchè si mantengano le armi pulite ed in buon essere ed allorquando le trova guaste o poco atte all'uso per vetustà o deperimenti riportati in servizio fa istanza alle Deput.ni Com.li per le opp.ne riparazioni.

24. Essendo l'istituzione delle G.e C.li diretta a cooperare al mantenimento dell'ordine pubblico, ed in ispecie a purgare lo Stato dai malviventi, ed a vegliare sulle persone facinorose e sospette per prevenire ogni loro attentato contro la pubblica e privata sicurezza, sarà cura dei Capi ispettori di tenere di vista i vagabondi, i mendicanti validi, e i così detti balossi disertori e delatori d'armi proibite, e di denunciare all'Autorità più vicina di Polizia la loro esistenza e i sospetti che si fossero concepiti sulla condotta dei medesimi passando anche all'immediato arresto di quelli che sprovvisti di carte giustificanti e non domiciliati nel circondario del Comune non sapessero

dare buon conto di se, o fossero delatori d'armi senza averne l'abilitazione.

25. Nè casi di pubblica turbolenza in uno o più comuni, o sulla notizia di un attentato o commesso delitto i Capi ispettori accorrono sul luogo, procurano il ritorno del buon ordine il fermo dei delinquenti, ed il ricupero degli oggetti involati e fanno immediato rapporto all'autorità esercente la polizia del Dist.° accompagnando dinanzi alla med.ma le persone che fossero state arrestate per reità o complicità nel delitto.

26. Egualmente agl'infortunj di inondazioni, ruine, incendj sommersioni od altri funesti accidenti si recano tosto sul luogo col numero conveniente di guardie all'assistenza e riparo per la salvezza delle persone e degli effetti.

27. Saranno anche solleciti in occasione di concorso straord.° per feste, mercati e simili circostanze di usare particolare vigilanza sullo stradale ed anche nel Comune ove accada la concorrenza avendo riguardo di non introdurre senza bisogno in un Comune Guardie di Comuni diversi per evitare lo spirito di gelosia.

28. Si prestano poi personalmente, e col mezzo delle istruzioni che danno ai Capi guardia, ad invigilare sulle bettole e luoghi simili per iscoprire le violazioni delle leggi proibitive de' giuochi, ed ogni genere di abusi, massime nè giorni ed ore in cui maggiore è il concorso in simili luoghi.

29. I Capi ispettori nelle accennate diverse incombenze ed operazioni mettono in movimento di propria facoltà i distaccamenti necessarj delle G.e de' Comuni del Dist.° o parte di esse secondo l'occorrente.

30. Ciò nondimeno ogni Deput.ne C.le può da se sola o per mezzo di uno speciale suo deputato far agire nell'interno, e nel circondario del proprio Comune le G.e C.li.

31. Gli Ispettori e Sottoispettori ricevono, ed eseguiscono gli inviti della Autorità D.ale di polizia, delle Giudicature politiche, e de'

la quale lo registrerà in un apposito protocollo di controlleria. Questo sarà presentato ogni mese alla Ill.ª Deleg.ne P.le la quale ne farà un estratto per servire alla compilazione del risultato annuale del servigio delle G. da spedirsi al Capo del Governo.

42. Ritenuta la subordinazione che ogni G.ª deve avere alla Superiorità indicata al §. 34, quella che ricusasse la dovuta obbedienza, o commettesse gravi trascuranze, sarà per la prima volta ammonita dal capispettore in presenza della Deput.ne C.le e potrà eziandio ad istanza de' sud.ti essere punita col dimetterla dalla guardia e dichiarare la persona inabile a tale servigio, ed al porto d'armi. Quando poi una G.ª incorresse in gravi contravvenzioni alle leggi verrà punita a termini delle medesime.

Titolo VI.to

Modo di indennizzare i Capi, e Sottispettori, e le G.e C.li nei casi come sopra preveduti.

43. L'indennizzazione de' Capi, e Sottispettori, mediante assegno loro accordato è a carico dell' Erario.

44. È finalmente a carico dell' Erario l'assegno giornaliero fissato nelle contemplate eventualità ad indennizzaz.ne delle G. C.li quando escano dal territorio del Comune come al §. 14, ed a carico del Comune l'assegno giornaliero ne' casi contemplati dal §. 15.

45. Allorquando il Capispettore ordina alle G.e di sortire dal Circondario del rispettivo Comune, forma delle medesime un elenco, e nel giro delle sue operazioni lo fa vidimare dalle singole Deput.ni Com.li le quali dichiarano la qualità del servigio eseguito nel loro territorio e certificano del numero d'uomini che vi furono impiegati e del tempo consunto, coll' affermativa o negativa dichiarazione se le G. non appartenenti al Comune hanno in esso pernottato a causa di servigio.

46. Quando le G.e C.li nei casi previsti sortono da sole dal Comune ovvero richieste istantaneamente, sono trattenute in Comune

diverso, quella di esse che rappresenta il Capo tiene con se l'elenco, e lo presenta alle singole Dep.ni C.li per le oppne dichiarazioni. Se nel giro intrapreso sopraggiunge l'ispettore, consegna al med.mo l'elenco de' suoi uomini, e questi eseguisce le sud.te formalità.

47. Le Deput.ni sono obbligate di dare le accennate dichiarazioni soltanto dietro notizie certe del prestato servigio e della vera presenza degli uomini tutti marcati nell'elenco, e possono, anzi debbono in caso contrario rifiutare il movimento delle G. C.i quando non fosse giustificato da legittima autorizzaz.ne, salvi i reclami dell'Ispettore sul fondamento del rifiuto.

48. L'Capispettore presenta in doppio orig.le la lista delle Guardie da indennizzarsi al Commissario D.le il quale appone il suo visto ad un esemplare che retrocede all'Ispettore ed accompagna l'altro colle proprie occorrenze all'Autorità P.le di Polizia cui spetta ordinarne il pagamento.

Milano, il 7. Giugno 1825.

3 W 1/2 Bonafos

$ 1500 3/o 30/7

sic p compe a milano

come p contto a livre

58 abo fehi

franche a Lione